

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot.	Int. (04/26-2	-2021	- R.G	– A. C.d.S.	

Ord. n. 189 del 21 maggio 2021

Prot. Gen. n. 40536

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PREMESSO:

- che nel corso degli anni sono stati emessi vari Provvedimenti ordinatori con cui è stata istituita la disciplina di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade in varie vie e piazze della città;
- che con ordinanza n.159/2019 sono stati revocati tutti i Provvedimenti, citati al punto precedente, per assenza del servizio di spazzamento da parte della soc. C.S.P. s.r.l.;

- PRESO ATTO:

- della nota n.16728 datata 03 marzo 2021, con cui la soc. C.S.P. s.r.l. comunica la volontà di riprendere il servizio di spazzamento in alcune strade della città, con particolare riferimento a viale Baccelli, viale Matteotti e la strada mediana tra via Terme di Traiano e viale Baccelli:
- che con ordinanza n.107 datata 20 marzo 2021, si istituiva la disciplina di sosta vietata con rimozione nelle strade sopra citate;
- **CONSIDERATO** che nella medesima nota si indicano i giorni e gli orari in cui è prevista l'attività di spazzamento da parte dei mezzi meccanici della soc. C.S.P. s.r.l.;

- RITENUTO:

- di dover rafforzare la segnaletica verticale installando il pannello integrativo della zona rimozione di cui al Mod. II 6/m art.83 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495;
- di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- di dover procedere alla revoca dell'ordinanza n.107 datata 20 marzo 2021, sostituendola con il presente Provvedimento ordinatorio;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° 7 11 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

1. la REVOCA dell'Ordinanza n.107/2021;

2. Giornata di Lunedì dalle ore 13:00 alle ore 16:00:

- **VIALE MATTEOTTI**, lato Grosseto:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

3. Giornata di Martedì dalle ore 13:00 alle ore 16:00:

- VIALE MATTEOTTI, lato Roma:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

4. Giornata di Mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 16:00:

- VIA ADIGE, tra viale Baccelli e via Sabatini, lato Grosseto:
- VIA MORANDI, lato Grosseto:
- LARGO VERDE, lato mare:
- VIA LEPANTO, lato mare:
- VIA BARBARANELLI, lato mare:
- VIA RODI, lato mare:

- VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, lato mare:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

5. Giornata di Giovedì dalle ore 13:00 alle ore 16:00:

- VIA ADIGE, tra viale Baccelli e via Sabatini, lato Roma:
- VIA MORANDI, lato Roma:
- LARGO VERDE, lato monte:
- VIA LEPANTO, lato monte:
- VIA BARBARANELLI, lato monte:
- VIA RODI, lato monte:

- VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, lato monte:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

6. Giornata di Venerdì dalle ore 13:00 alle ore 16:00:

VIALE BACCELLI, lato mare:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

7. Giornata di Sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00:

VIALE BACCELLI, lato monte:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

DISPONE

- 1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l. servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso, del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
- **2.** I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso;
- **3.** La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
- **4.** Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
- **5.** Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
- **6.** Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
- 7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 Comandante del Corpo di Polizia locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI